

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1053

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice **BRUNO GANERI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 1994

Tutela dei patrimoni linguistici regionali

ONOREVOLI SENATORI. - Il testo del disegno di legge sulla tutela delle minoranze linguistiche, che presento a questo ramo del Parlamento, segue il testo unificato, elaborato dalla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati nel corso della X legislatura, delle varie proposte di legge presentate in argomento (atto Camera 391-1024-1268-1740-1796-1986-A).

È tempo che su questo punto il Parlamento decida: la completa attuazione dell'articolo 6 della Carta costituzionale è da sempre invocata, ma mai realizzata in pieno. Il nostro Paese, nelle sue regioni, presenta diverse culture minori, che hanno resistito e resistono ancora oggi ai tentativi di appiattimento e di omogeneizzazione della cultura che, in diversi fasi della nostra storia repubblicana, ha avuto luogo, a discapito di aree e tradizioni culturali differenziate. Nella sola Calabria, ad esempio, regione con poco più di due milioni di abitanti esistono minoranze linguistiche diverse, che custodiscono gelosamente e tramandano le loro tradizioni di lingua e di cultura: i Valdesi da secoli insediati nell'area di Guardia Piemontese, la minoranza albanese nel comprensorio del Basso Pollino, quella grecanica in provincia di Reggio Calabria. E così in tutta Italia, dove vivono e chiedono tutela le minoranze linguistiche catalane, germaniche, slave, zingare, franco-provenzali, occitane; oltre quelle che - per gli Statuti speciali delle regioni in cui sono insediate - già ricevono tutela e riconoscimenti legislativi.

Tali riconoscimenti legislativi possono esser presi a modello, in Europa, sulla questione della tutela delle minoranze linguistiche, anche se in essi è ancora evidente la dicotomia fra la concezione ottocentesca (restrittiva, in quanto riconosce la tutela alle minoranze la cui nazione madre è

ricompresa in altri Stati), e quella contemporanea, pluralista e più estensiva (che riconosce alle minoranze, pertanto, per definizione, un diritto alla tutela).

Il problema della diversità linguistica è un problema che risale indietro nel tempo, alla costituzione stessa dell'Unità d'Italia; già illustri storici e statisti avevano affrontato l'argomento, ed indicato una via maestra, secondo la quale l'unità viene intesa e valorizzata come armonia di diversità, ed irrobustita proprio dai legami fra le diverse culture, lingue e tradizioni; di contro al concetto di uniformità, che implica un appiattimento delle numerose, storiche identità locali presenti nel nostro Paese.

Nella concezione fortemente accentrata dello Stato liberale unitario, però, lo sforzo politico in questa direzione rimase tiepido, fermandosi più ad un dibattito culturale e dottrinale, che favorisse la conoscenza integrata di storia, cultura, tradizioni locali, insieme a quella dell'identità nazionale. Nè ulteriori passi avanti si ebbero nel Ventennio fascista, quando la concezione statolatrica e nazionalistica (con la netta contrapposizione con altre aree culturali a noi contigue), accentratrice e fortemente ideologizzata, impedì ogni ulteriore progresso verso il regionalismo e la salvaguardia delle aree culturali minori presenti nel Paese.

Nel periodo repubblicano, a dispetto dei dettami della Costituzione del 1948 (in particolare dell'articolo 6), abbiamo visto, di fatto, un disinteresse per la concreta attuazione di quei principi, ed il progetto costituzionale di regionalismo e di autogoverno locale è rimasto strozzato, inserito in una logica di funzionalizzazione delle organizzazioni periferiche agli interessi ed alle direttive provenienti dallo Stato centrale.

Oggi, una legislazione inserita nel filone del diritto pubblico interno orientato verso

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la valorizzazione del pluralismo appare in sintonia con le tendenze emerse nel dibattito politico-istituzionale e culturale dell'Europa intera, che muove i suoi passi in quella direzione, come emerge dal dibattito e dai documenti ufficiali approvati in sede di Parlamento europeo, e di Consiglio d'Europa. Il processo di internazionalizzazione (di cui quello linguistico è uno degli ambiti) è attualmente interpretato come integrazione regionale - continentale, e presuppone pertanto l'abbandono della logica della sovranità esclusivista dello Stato centrale, pena la perdita di efficienza e legittimità dell'intero sistema di relazioni infrastatali, ed interstatali. Anche nel campo linguistico, pertanto, bisognerà riconoscere la validità di questa logica, ed il pluralismo linguistico va affermato non solo come dato di fatto, ma come elemento costitutivo di un'esperienza di integrazione e di arricchimento. Il rischio di rottura dell'unità linguistica italiana o dell'unità italiana stessa, non viene certo dall'affermazione delle autonomie locali; anzi, è lo stato di inutile ed inefficiente centralismo a provocare il distacco e la sfiducia verso le istituzioni.

La ripartizione di competenze fra Stato e regioni sviluppa il dettato dell'articolo 6 della Costituzione proponendosi anche come espressione dell'acquisita rilevanza, nell'ordinamento interno, della problematica delle minoranze linguistiche.

Quello che si richiede con questa proposta di legge è il riconoscimento delle varietà linguistiche, con due interventi temporali: il primo, demandato alle regioni, di censi-

mento di tali realtà; il secondo, di tutela, promozione e disciplina, con l'intervento dello Stato. La prima fase, richiede la partecipazione attiva dei cittadini membri di minoranze linguistiche, e l'impegno degli Enti locali, per garantire gli ambiti territoriali: questo, non per erigere barriere all'interno dello Stato, ma per il rispetto rigoroso della autonomia altrui. Complementare a questo, è che si operi affinché si evitino forme di privilegio o vantaggio, per le minoranze linguistiche, e affinché non si introducano ostacoli alla libera circolazione sul territorio dello Stato.

Un ruolo importante investe il sistema scolastico, deputato a promuovere la lingua, ed a riconoscerla quale strumento ufficiale nell'insegnamento, anche in previsione della riforma del sistema scolastico stesso; previa consultazione degli organi preposti, e tenendo conto - naturalmente - della scelta che verrà operata da studenti e genitori.

Per quanto riguarda l'aspetto finanziario, va notato che la fissazione di un tetto massimo di spese a carico dello Stato, la valorizzazione di un meccanismo di partecipazione finanziaria degli enti locali ed il rinvio alle finanze ordinarie delle regioni assicurano la rigerosità dello sforzo economico di parte pubblica.

In conclusione, preme sottolineare che - ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione - il principio di eguaglianza non richiede solamente la parità di trattamento di tutti i cittadini, ma anche la reale considerazione delle differenze che coinvolgono i singoli ed i gruppi sociali, di fronte allo Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La Repubblica tutela tutti i patrimoni linguistici regionali e locali, le letterature regionali e ogni forma di espressione culturale che affondi le proprie radici nel tessuto storico sociale delle regioni di appartenenza.

2. La definizione di patrimoni linguistici regionali e locali comprende, in ogni ambito territoriale, sia la lingua di uso prevalente, sia le forme locali di essa, sia le eventuali lingue di gruppi autoctoni minoritari.

Art. 2.

1. L'ambito territoriale in cui si applica la tutela prevista dalle disposizioni della presente legge, è delimitata con decreto del presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

2. È demandato alle regioni il potere di disciplinare con legge il procedimento per l'adozione del decreto di cui al comma 1, prevedendo che esso sia promosso dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni interessati, che gli stessi comuni siano sentiti in ordine alle proposte di delimitazione e che il provvedimento debba essere adottato quando sussistano le condizioni minime indicate dalla legge stessa.

Art. 3.

1. Nelle scuole materne ed elementari dei comuni indicati nel decreto del presidente della Giunta regionale di cui al comma 1 dell'articolo 2, l'educazione linguistica prevede l'apprendimento della lingua locale e l'uso della stessa, in via strumentale, al fine della migliore cognizione delle materie

nonchè l'insegnamento delle forme espressive dell'infanzia, la lettura e le esercitazioni relative agli argomenti concernenti gli usi, i costumi e le tradizioni delle comunità locali.

2. Nelle scuole medie dell'obbligo degli stessi comuni è previsto l'insegnamento della lingua locale, a richiesta degli interessati.

3. I programmi e gli orari relativi all'educazione linguistica sono fissati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e tenuto conto dei criteri di gradualità in relazione alla disponibilità di personale insegnante e di materiale didattico.

4. Il decreto di cui al comma 3 è adottato previa consultazione delle regioni e delle istituzioni, anche di natura associativa, interessate alla valorizzazione della lingua e della cultura da tutelare, nonchè previa acquisizione del parere degli organi collegiali della scuola, costituiti negli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'articolo 2.

5. Il decreto di cui al comma 3 prevede altresì forme e modalità sia per l'esonero degli alunni, i cui genitori non intendano avvalersi delle misure di cui al comma 1, sia per la richiesta di cui al comma 2 del presente articolo.

6. Con il decreto di cui al comma 3 sono definiti i requisiti, fermo restando il possesso della cittadinanza italiana, per la nomina degli insegnanti che possono, ove necessario, essere incaricati in sede locale, anche in deroga alle norme generali sul conferimento degli incarichi di insegnamento, nei limiti dei posti disponibili.

Art. 4.

1. Nelle scuole elementari e medie dei comuni indicati nel decreto del presidente della Giunta regionale di cui al comma 1 dell'articolo 2, la cultura e le tradizioni locali costituiscono materia di insegnamento obbligatorio nell'ambito degli insegnamenti di storia, geografia, educazione musicale, artistica e tecnica.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. I programmi e gli orari sono definiti con le modalità di cui all'articolo 3, commi 3 e 4.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai corsi dello stesso livello svolti per i lavoratori presso le scuole statali nonchè ai corsi di educazione permanente.

4. La regione può con propria legge estendere le disposizioni del presente articolo al proprio ordinamento nelle materie rimesse alla competenza regionale nel settore dell'educazione e dell'istruzione.

Art. 5.

1. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, può adottare iniziative nel campo dello studio delle lingue delle popolazioni e delle relative tradizioni storico-culturali, nell'ambito della sperimentazione scolastica, come disciplinato dalle norme legislative vigenti.

Art. 6.

1. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IR-RSAE) provvedono, con appositi corsi e con la collaborazione delle università, alla formazione e all'aggiornamento degli insegnanti.

Art. 7.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 1 dell'articolo 2, i membri dei consigli comunali e circoscrizionali e degli organi collegiali della scuola possono usare la lingua locale nell'attività degli organi medesimi.

2. Quando non sia possibile disporre di un servizio di traduzione, sono prive di effetti giuridici le dichiarazioni che non siano espresse anche in lingua italiana.

Art. 8.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della Giunta regionale di cui al comma 1 dell'articolo 2, il Consiglio comunale può deliberare di provvedere, con spese gravanti sul bilancio del comune stesso, alla pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto nella lingua italiana.

Art. 9.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della Giunta regionale di cui al comma 1 dell'articolo 2, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i Consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali secondo modalità stabilite con legge regionale.

Art. 10.

1. I cittadini appartenenti alle popolazioni di cui all'articolo 1 ed appartenenti ai comuni individuati con il procedimento di cui all'articolo 2, i cui cognomi o nomi prima dell'entrata in vigore della presente legge siano stati modificati, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi nella forma originaria, con provvedimento della Corte di appello competente. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati.

2. Nei casi di cui al comma 1 si applicano le norme di cui agli articoli 158 e seguenti del capo II del titolo VIII del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238. Il provvedimento è esente da spese e deve essere adottato nel termine di novanta giorni dalla richiesta.

3. Gli uffici dello stato civile provvedono alle annotazioni conseguenti.

Art. 11.

1. Nei programmi radiofonici e televisivi regionali della RAI-TV sono inseriti notiziari, programmi culturali, educativi e di intrattenimento nelle lingue ammesse a tutela di cui all' articolo 1, in base a convenzioni da stipularsi con le regioni interessate, secondo modalità stabilite dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radio-televisivi.

Art. 12.

1. Le regioni, nelle materie di loro competenza previste dalla presente legge, adeguano la propria legislazione ai principi stabiliti dalla legge stessa.

Art. 13.

1. L'espressione culturale di ogni patrimonio linguistico regionale e locale può essere motivo di provvidenze per gli organi di stampa e per le emittenti radio-televisive a carattere privato, che promuovono o utilizzano una delle lingue ammesse a tutela ai sensi del comma 1 dell'articolo 2.

2. Le provvidenze di cui al comma 1 sono determinate in base a criteri oggettivi nell'ambito delle risorse ordinarie di ogni regione.

Art. 14.

1. Le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla seguente legge vengono rimborsate dallo Stato nella misura del 75 per cento degli importi erogati e in ogni caso entro i limiti dello stanziamento di cui all'articolo 18.

2. Gli enti locali iscrivono nei rispettivi bilanci le previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1 e chiedono il relativo rimborso alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3 Il rimborso avviene in base ad appropriata rendicontazione, presentata dall'ente locale competente, con indicazioni dei motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa la congruità della spesa.

Art. 15.

1. Le regioni possono provvedere, a carico delle proprie risorse ordinarie, alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge, ovvero possono favorire la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.

Art. 16.

1. Le norme regolamentari di cui ai precedenti articoli sono emanate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni interessate.

Art. 17.

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai gruppi linguistici che sono tutelati dallo Statuto speciale delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta.

2. Eventuali disposizioni più favorevoli della presente legge si attuano nei modi previsti dagli Statuti speciali.

3. Nulla è innovato, per effetto della presente legge, nella tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia.

4. La provincia autonoma di Trento può applicare la presente legge al gruppo linguistico ladino presente nel proprio territorio.

Art. 18.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire cinque miliardi annui, si fa fronte, per l'anno 1995,

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.